



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

**LA PRESIDENZA DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA,
NELL'ESERCIZIO DELLE ATTRIBUZIONI PREFETTIZIE**

E

**LE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA DEI GESTORI DI DISCOTECHE
E DEI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DI
INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO**

CON L'ADESIONE DI

**QUESTURA DI AOSTA
GRUPPO CARABINIERI DI AOSTA
COMANDO REGIONALE GUARDIA DI FINANZA VALLE D'AOSTA**

VISTO l'Accordo Quadro nazionale sottoscritto in data 21 giugno 2016 tra il Ministro dell'Interno e i rappresentanti delle organizzazioni dei gestori di discoteche e dei servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo, il quale auspica la definizione, in ambito locale, tra i Prefetti e le rappresentanze locali delle stesse organizzazioni di categoria - di seguito indicati come Parti - di protocolli di intesa territoriali tesi a regolamentare i comportamenti tanto dei gestori e del personale comunque impiegato nel settore, che degli avventori, anche attraverso una maggiore conoscenza e rispetto delle norme a tutela della sicurezza e della tranquillità pubblica;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.Lgt. 7 settembre 1945, n. 545 ("Ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta") e dello Statuto Speciale della Valle d'Aosta, approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, il Presidente della Regione esercita le attribuzioni che le leggi vigenti conferiscono al Prefetto;

VALUTATA l'opportunità di definire, in attuazione del citato Accordo, un apposito Protocollo di intesa locale che, in relazione alle specifiche peculiarità del territorio, regolamenti i reciproci impegni dei soggetti che vi aderiscono, con l'obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza all'interno ed in prossimità dei locali di pubblico intrattenimento;

EVIDENZIATO, altresì, che in conformità al succitato Accordo Quadro, il Protocollo territoriale sarà aperto all'adesione dei gestori di discoteche e degli operatori del settore preposti a servizi di sicurezza dei locali stessi, che con l'adesione assumeranno gli impegni previsti;

TANTO PREMESSO

LE PARTI CONCORDANO SULLA OPPORTUNITÀ

- di individuare nuove e più incisive iniziative volte, da un lato, a favorire una sempre più diffusa cultura della legalità, soprattutto nelle giovani generazioni che costituiscono la parte preponderante dei frequentatori di discoteche e comunque dei locali di pubblico trattenimento danzante e, dall'altro, ad incrementare i livelli di sicurezza all'interno e in prossimità di tali esercizi, nel quadro di aggiornate strategie di prevenzione di eventi illegali o pericolosi, con particolare attenzione al contrasto di ogni forma di violenza, dell'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope nonché dell'abuso di alcol;
- di perseguire detti obiettivi con il coinvolgimento diretto degli imprenditori del settore del trattenimento danzante, promuovendo e sviluppando forme avanzate di collaborazione tra le imprese e le Forze dell'Ordine, nel contempo assicurando una migliore espressione della libertà di iniziativa economica degli operatori del settore e il sereno esercizio della medesima;



- di individuare e definire, a questi fini, schemi di prassi e comportamenti virtuosi da proporre agli operatori del settore, che tengano conto delle particolari esigenze e problematiche proprie della realtà regionale;
- di incentivare dette buone prassi, nonché forme di attiva collaborazione con le Forze dell'Ordine, anche attraverso meccanismi premiali a favore delle imprese che le facciano proprie;
- di far sì che le Organizzazioni firmatarie del presente Protocollo svolgano un'azione intesa a sensibilizzare, sollecitare e favorire il coinvolgimento attivo delle aziende associate nelle iniziative di cui ai punti precedenti in ambito locale, in collaborazione con la Presidenza della Regione, nell'esercizio delle funzioni prefettizie ad essa spettanti, e con le Forze dell'Ordine territorialmente competenti;
- che tali accordi vengano poi aperti all'adesione dei singoli esercenti ed operatori nei modi e nelle forme concordate;

DATO ATTO

- che, nel perseguimento delle finalità anzidette e del comune obiettivo di garantire una crescente cultura della legalità, un ruolo fondamentale vada riconosciuto anche al contrasto delle forme di organizzazione illegale degli spettacoli e trattenimenti, spesso riscontrabili anche presso soggetti sedicenti *no profit*, ma privi dei requisiti di legge oppure attraverso attività occasionali elusive del regime autorizzatorio previsto dalla legge, comunque realizzando forme di concorrenza sleale penalizzanti per le imprese autorizzate e tali, inoltre, da esporre i frequentatori e gli stessi operatori a rischi per la loro incolumità;

- che tra il Ministero dell'Interno e talune delle organizzazioni firmatarie del citato Accordo Quadro già in passato sono state adottate in cooperazione iniziative per il contrasto delle illegalità e dell'abusivismo nel settore dei trattenimenti danzanti, e per il perseguimento di finalità dissuasive di comportamenti a rischio correlati al consumo di sostanze stupefacenti e psicotrope e di alcol, nonché a condotte pericolose e violente, individuali e di gruppo che mettono a rischio la sicurezza pubblica e che spesso minano anche il tranquillo svolgersi delle iniziative delle imprese del trattenimento notturno;

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PROTOCOLLO D'INTESA



Art. 1

Informazioni di carattere generale

1.1. Le Parti sottoscrittrici del presente Protocollo, congiuntamente, si impegnano, per il perseguimento delle finalità indicate in premessa, a realizzare, promuovere e diffondere il presente Protocollo, con l'individuazione di buone prassi da adottare nella gestione dei locali stessi ed in presenza di situazioni sospette o potenzialmente pericolose all'interno o nelle immediate adiacenze degli esercizi.

1.2. Il presente Protocollo sarà aperto all'adesione dei gestori di discoteche e degli operatori del settore preposti a servizi di sicurezza dei locali stessi, che con l'adesione assumeranno gli impegni previsti.

Art. 2

Impegni dei gestori e degli operatori che aderiscono al Protocollo

2.1. I gestori e gli operatori del settore che aderiscono si impegnano a:

- a) collaborare con le Forze dell'Ordine, nei casi e secondo modalità che saranno concordate e, in particolare, a segnalare tempestivamente, anche con apposite prassi, gli eventi di rilievo in programma, nonché le situazioni di illegalità o di pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico di cui vengano a conoscenza presso i propri esercizi.
Ogni situazione di criticità, anche potenziale, va senza indugio segnalata al numero unico dell'emergenza NUE 112, che riferisce anche per la Polizia di Stato e per l'Arma dei Carabinieri, o al 117, quale riferimento per la Guardia di Finanza. Argomenti di riflessione e proposte di miglioramento possono essere indirizzate alla Presidenza della Regione (gabinetto_presidenza@pec.regione.vda.it; gabinetto_presidenza@regione.vda.it) e alla Questura (ammin.quest.ao@pecps.poliziadistato.it), ai fini della loro valutazione per la messa in opera di adeguate misure per la piena e migliore realizzazione del presente Protocollo, nello spirito di cui all'art. 5, comma 3, lett. b);
- b) farsi parte attiva delle iniziative formative, professionalizzanti e informative di cui all'art. 3;
- c) regolamentare l'accesso e la permanenza all'interno dei locali, precludendoli a persone pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica, con riferimento alle condotte non consentite di cui ai punti sub A e B dell'Allegato n. 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Protocollo, al fine di prevenire comportamenti a rischio da parte della clientela e preservare all'interno dei locali un clima di sano divertimento. Tale regolamentazione, resa nota alla



clientela attraverso appositi avvisi affissi all'ingresso dei medesimi, deve contenere le prescrizioni stabilite nell'Allegato medesimo;

- d) affidare i controlli finalizzati al rispetto della regolamentazione di cui al punto precedente, all'ingresso dei locali e al loro interno, esclusivamente a personale autorizzato e formato ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno 6 ottobre 2009, come successivamente modificato, in ultimo dal Decreto del Ministro dell'Interno 24 novembre 2016, nel numero concordato con la locale Questura, tenuto conto della capienza di ciascun esercizio, delle sue caratteristiche logistiche e della sua abituale frequentazione;
- e) valutare l'installazione, all'interno dei locali e agli ingressi, in caso di obiettivi e persistenti elementi di rischio, di apparati di video-sorveglianza, gestiti dai titolari degli esercizi stessi, tramite i citati addetti ai servizi di controllo, per le finalità di cui al D.M. 6 ottobre 2009, ovvero affidati ad istituti di vigilanza privata, nel rispetto delle norme stabilite a tutela della riservatezza;
- f) segnalare tempestivamente alle Forze di Polizia territorialmente competenti un referente della sicurezza per qualsiasi opportuno contatto nell'ambito della collaborazione prevista per ciascun locale gestito da associati che abbiano aderito al presente Protocollo d'intesa territoriale;
- g) fare frequentare, con profitto, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente Protocollo, ad almeno un addetto ai servizi di vigilanza o ad altro dipendente, presso Enti che erogano corsi di formazione, un corso di formazione di primo intervento sanitario al fine di garantire in casi di emergenza un primo, seppure provvisorio, presidio per la tutela della salute dei frequentatori;
- h) valutare l'installazione, ove non presente, all'interno dei locali aderenti di un defibrillatore semiautomatico, al fine di salvaguardare la salute dei frequentatori e del personale impiegato.

Art. 3

Impegni delle Organizzazioni di categoria che aderiscono al presente Protocollo

3.1. Le Organizzazioni di categoria che aderiscono al Protocollo si impegnano a:

- a) sensibilizzare, informare e sollecitare la collaborazione, per il perseguimento degli obiettivi indicati in premessa, i gestori dei locali e gli operatori loro rispettivamente associati, anche attraverso incontri e convegni formativi e divulgativi all'uopo periodicamente organizzati;



- b) collaborare con i gestori dei locali e con i soggetti pubblici competenti all'organizzazione di corsi di formazione specifica per una maggiore professionalizzazione del personale addetto all'attività di somministrazione di bevande alcoliche, anche al fine di concorrere alla prevenzione dell'abuso di tali bevande;
- c) favorire e sostenere all'interno dei locali gestiti da loro associati, campagne informative e di sensibilizzazione rivolte alla clientela, soprattutto giovanile, organizzate d'intesa con le Forze di Polizia e con gli altri attori territoriali interessati, contro ogni forma di violenza e per la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope e dell'abuso di alcolici nonché ogni altra iniziativa volta ad orientare i giovani verso forme di divertimento e stili di comportamento sani.

Art. 4

Impegni nei confronti dei gestori degli esercizi

4.1. La Presidenza della Regione, nell'ambito delle attribuzioni prefettizie ad essa spettanti, e la Questura di Aosta, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si impegnano, nei confronti dei gestori degli esercizi che aderiranno al presente protocollo territoriale e che ne applicheranno correttamente tutte le previsioni, a:

- a) mettere in atto meccanismi premiali, di formale riconoscimento della sottoscrizione del presente Protocollo di intesa e del suo integrale rispetto da parte del gestore del locale, anche ai fini dell'applicazione o meno dei provvedimenti di competenza ai sensi dell'art.100 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, abbreviato in T.U.L.P.S.), sempreché la stessa gestione abbia tempestivamente informato le Forze dell'Ordine delle situazioni a rischio nel locale e prestato ogni opportuna forma di leale e fattiva collaborazione;
- b) ritenere configurabile il "legittimo motivo" di cui all'art.187 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.), in tutti i casi di inosservanza o violazione da parte degli avventori delle regole di comportamento di cui alla regolamentazione indicata al precedente punto 2, lett. c), dovendosi in tali casi ritenere consentito al gestore denegare l'accesso o allontanare dal locale i clienti contravventori;
- c) impartire indicazioni ai fini del rafforzamento dei servizi di vigilanza e di controllo lungo le direttrici di afflusso e di deflusso dei frequentatori, in occasione di eventi per i quali si prevedono affluenze di pubblico particolarmente significative;



d) intensificare, anche su segnalazione delle aziende autorizzate, l'attività di vigilanza sulle organizzazioni illegali di trattenimenti danzanti e di spettacoli da parte di soggetti non autorizzati o presso falsi circoli privati, compresi i casi di attività occasionali elusive del regime autorizzatorio previsto dalla legge, adottando tempestivamente ogni iniziativa consentita per sanzionarle ed inibirle, costituendo esse un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché per la sicurezza dei frequentatori ed altrettante forme di concorrenza sleale a danno degli esercizi regolari.

Art.5

Adesioni e impegni congiunti finali

5.1. Oltre ai soggetti sottoscrittori, possono aderire al Protocollo, per evidenziare l'impegno che intendono assicurare nel raggiungimento degli obiettivi dello stesso, anche gli enti locali e altri enti pubblici.


5.2. L'adesione dei soggetti di cui al precedente punto 1.2, va comunicata alla Presidenza della Regione.

5.3. I firmatari del presente Protocollo d'intesa, congiuntamente, si impegnano a:

- a) promuovere forme di collaborazione per la definizione di strategie volte ad individuare ed inibire l'organizzazione abusiva o illegale di trattenimenti e spettacoli;
- b) verificare, con cadenza almeno annuale, lo stato di attuazione degli impegni assunti con il presente Protocollo e la sua applicazione a livello territoriale, nonché per apportarvi le eventuali modifiche e gli aggiornamenti necessari al conseguimento degli obiettivi indicati in premessa. La Presidenza della Regione svolge a tal scopo funzioni di impulso e di raccordo;
- c) promuovere e realizzare iniziative di informazione, sensibilizzazione e educazione dei giovani contro la violenza, di prevenzione all'uso ~~di~~ sostanze stupefacenti e psicotrope, di prevenzione al consumo e abuso di alcolici, in favore di comportamenti corretti alla guida di autoveicoli e nel pieno rispetto del Codice della Strada.

ok' AF


Il presente Protocollo ha validità triennale dalla data della stipula e si rinnova tacitamente, di anno in anno. Per l'eventuale recesso, si provvede con preavviso di almeno tre mesi dalla scadenza, da inviare alla Presidenza della Regione.



Aosta, 29 maggio 2017

Firmatari

**IL PRESIDENTE DELLA
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA**




A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'G. G. G.'.

**SILB - FIPE CONFCOMMERCIO
VALLE D'AOSTA**



A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to be 'M. M. M.'.


**FEDERPOL - DELEGAZIONE REGIONALE
VALLE D'AOSTA -**



A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to be 'S. S. S.'.

per adesione

Il Questore della Valle d'Aosta



A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to be 'Pietro Ostuni'.

Il Comandante Gruppo Carabinieri Aosta



A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to be 'F. B. B.'.

Il Comandante regionale Guardia di Finanza
Valle d'Aosta



A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to be 'G. G. G.'.



AVVISO ALLA CLIENTELA

Regole per l'accesso e il trattenimento all'interno del locale

I Signori Clienti nell'accedere al locale, al suo interno nonché all'uscita e all'esterno si obbligano ad osservare le seguenti regole di comportamento e a non sottrarsi ai controlli svolti conformemente al D.M. 6 ottobre 2009 da parte del personale all'uopo autorizzato.

In caso di violazione anche di una sola delle regole seguenti si riterrà configurato il "legittimo motivo" di cui all'art. 187 del Regolamento di Esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e la direzione del locale, anche tramite il personale di cui al D.M. Interno 6 ottobre 2009, potrà denegare l'accesso o allontanare dal locale il trasgressore, con immediata segnalazione alle Forze dell'Ordine di eventuali violazioni di rilevanza penale o amministrativa.

A. ALL'ENTRATA

non è consentito

- introdurre armi, oggetti atti ad offendere, sostanze psicotrope e bevande alcoliche;
- accedere in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze psicotrope/stupefacenti o con indumenti palesemente inadatti alla tipologia del trattenimento o alla sua sicurezza;
- accedere a chi precedentemente ha assunto nel medesimo locale comportamenti pericolosi per la sicurezza e l'ordine pubblico, oggetto di specifica denuncia o diffida alle Forze dell'Ordine da parte della gestione del locale o del personale dei servizi di vigilanza di cui al D.M. Interno 6 ottobre 2009;
- sottrarsi ai controlli previsti dal D.M. Interno 6 ottobre 2009.

B. ALL'INTERNO

non è consentito:

- essere in stato di ebbrezza e fare uso di sostanze psicotrope/stupefacenti;
- ai minori di anni 18 di consumare alcolici;
- disturbare il trattenimento assumendo atteggiamenti violenti, minacciosi, offensivi o ingiuriosi verso terzi;
- manomettere o ostacolare con oggetti le uscite di sicurezza e i dispositivi antincendi;



- disattendere le istruzioni a fini di sicurezza comunicate dalla gestione e dal personale dei servizi di vigilanza di cui al D.M. Interno 6 ottobre 2009;
- sottrarsi ai controlli previsti dal D.M. Interno 6 ottobre 2009.

C. ALL'USCITA E ALL'ESTERNO

non è consentito:

- disturbare il riposo dei vicini con schiamazzi e sostare nelle aree di pertinenza del locale parlando a voce alta;
- usare segnalazioni acustiche;
- diffondere musica ad alto volume, anche dalle automobili;
- abbandonare nelle aree di pertinenza del locale bottiglie, oggetti o altri rifiuti;
- sottrarsi ai controlli previsti da D.M. Interno 6 ottobre 2009.

La Direzione del locale



PAGINA NON SCINTIA

PAGNA NON SCRITTA